

Codici Ateco 2025: l'impatto della revisione sul reverse charge in edilizia

A decorrere dal 1° aprile 2025, diverrà operativa la nuova classificazione **ATECO 2025** (formalmente in vigore dallo scorso 1° gennaio), sostitutiva della precedente tabella ATECO 2007 (aggiornata nel 2022).

Tra gli effetti che potrebbero derivare dall'impiego dei nuovi codici ATECO, ci sono quelli relativi all'applicazione del meccanismo del reverse charge nel **settore dell'edilizia**.

In termini generali, la misura si applica, ai sensi dell'art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, alle "prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici".

Nonostante la formulazione normativa, tuttavia, al fine di individuare le prestazioni che, sul **piano oggettivo**, devono essere ricondotte alla disciplina del reverse charge, l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 14/2015, ha fatto rinvio alla descrizione delle attività contenute in specifici codici ATECO.

L'**elenco dei codici** ATECO 2007 rilevanti è contenuto nella stessa circolare n. 14/2015, che non è stata oggetto di successivi aggiornamenti sul punto.

È di tutta evidenza che, con l'operatività della nuova tabella ATECO 2025, a partire dal prossimo 1° aprile, si realizzerà un **mutamento** rispetto alle attività descritte dai codici precedenti.

Di riflesso, anche la circolare n. 14/2015 non potrà risultare coordinata con la classificazione 2025 (restando, invece, ancorata ai codici ATECO 2007 non più adottati), se non farà

seguito un nuovo documento di prassi.

Con riferimento alle prestazioni qui di interesse, dalla **tabella di raccordo** tra le voci ATECO 2025 e quelle 2007, si possono evincere alcune modifiche non di dettaglio, delle quali si riportano sotto alcuni esempi.

Nell'ambito dei servizi di **installazione di impianti**, nella circolare n. 14/2015 si fa menzione dei codici 43.21.01 (Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione – inclusa manutenzione e riparazione) e 43.21.02 (Installazione di impianti elettronici – inclusa manutenzione e riparazione).

Secondo la nuova classificazione, la voce relativa all'installazione di impianti elettrici è posta a un livello di minor dettaglio (43.21) rispetto a prima (43.21.01), includendo al suo interno, oltre alle attività citate, ad esempio anche l'installazione di impianti di illuminazione stradale (43.21.03), il cui codice non è tra quelli individuati dalla circolare in parola.

Un'altra attività, tra quelle di interesse, che risulta essere stata modificata, è relativa alla “**posa in opera** di casseforti, forzieri, porte blindate” (43.32.01): quest'ultima voce, dopo la nuova classificazione, include soltanto la “posa in opera di porte blindate”, mentre la posa in opera di casseforti e forzieri sembra confluire negli “altri lavori di completamento e finitura degli edifici” di cui al codice 43.35.00 (non previsto dalla circolare).

Fermo restando che sarebbe auspicabile un aggiornamento delle istruzioni fornite con la circolare n. 14/2015 entro la fine di marzo, qualora ciò non avvenisse, la soluzione più ragionevole da adottare potrebbe essere quella di continuare a fare riferimento, sul piano oggettivo, alla descrizione delle attività precedenti.

I predetti codici ATECO hanno, infatti, la funzione, per

espressa affermazione della circolare n. 14/2015 (§ 1.1), di individuare l'**ambito oggettivo** di applicazione delle prestazioni di cui all'art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, indipendentemente dal fatto che i soggetti passivi svolgano o meno "un'attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO".

A livello sistematico, dunque, i codici all'epoca menzionati nella circolare n. 14/2015 hanno lo scopo di determinare quelle che, secondo l'Amministrazione finanziaria, sono le **prestazioni** di servizi **rilevanti** ai fini della disciplina in esame. Ciò induce a ritenere che, in assenza di nuove indicazioni, il quadro definitorio non debba intendersi mutato per via del "semplice" aggiornamento della Tabella ATECO.

Le medesime considerazioni possono essere estese all'ambito applicativo della disciplina del reverse charge per le prestazioni di servizi **in subappalto**, di cui alla lett. a) dello stesso art. 17 comma 6. La disposizione, applicabile solo in assenza delle condizioni di cui alla successiva lett. a-ter), menziona le prestazioni "rese nel settore edile". Si ritiene che un soggetto passivo operi in detto settore se le prestazioni rese sono riconducibili alle attività elencate nella Sezione F ("Costruzioni") della Tabella ATECO 2007. Tuttavia, anche in questo caso, non è determinante il fatto che il soggetto passivo sia identificato con un codice ATECO della Sezione F, essendo comunque necessario, sul piano "oggettivo", fare riferimento alla attività da questi effettivamente svolta (ris. Agenzia delle Entrate n. 173/2008).

Con riferimento a questa seconda disciplina, si evidenzia, in particolare, che le attività di sviluppo di **progetti immobiliari**, precedentemente collocate nella sezione F, sono state spostate nella sezione M dedicata alle attività immobiliari (nella nuova classe 68.12).

(MF/ms)